

**CITTA' DI ACRI**

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°6

DATA 7.5.2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 25 LUGLIO 2014- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **7** del mese di **maggio**, alle **ore 10,30**, nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Mario Fusaro.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	CAPALBO Pino	SI	10	GENCARELLI Angelo	SI
2	CAIARO Maria Luigi	SI	11	FUSARO Mario	SI
3	INTRIERI Giuseppe	SI	12	VIGLIATURO Anna	SI
4	SICILIANO Luca Luigi	SI	13	ABBRUZZESE Marco	SI
5	SPOSATO Franca	SI	14	PALUMBO Salvatore	SI
6	BRUNO Simone	SI	15	BONACCI Mario Antonio	SI
7	MORRONE Raffaele	SI	16	FERAUDO Maurizio	SI
8	FUSARO Salvatore	SI	17	TURANO Emilio	SI
9	SPOSATO Fausto	SI			

Risultano presenti 17 consiglieri su diciassette.

Sono presenti: Vice Sindaco Sergio Algieri,

Assessori: Viteritti Natale, Le Pera Emanuele, Iaquina Rossella, Mascitti Maria.

Il Presidente, alle ore 10,30, apre i lavori consiliari e cede la parola al Segretario Generale per procedere all'appello nominale dei presenti.

Ultimato lo stesso, risultano presenti n. 15 consiglieri ed assenti n. 2 (Capalbo e Morrone).

Entrano i consiglieri Capalbo e Morrone. Presenti n. 17, assenti n. /.

Il presidente introduce i lavori e cede la parola al Sindaco per le comunicazioni relative alle nuove deleghe distribuite agli assessori.

Successivamente si procede con la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno ed il presidente cede la parola all'assessore Viteritti per relazionare sul punto.

Ultimata la relazione si apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Abbruzzese e Gencarelli per una breve sospensione dei lavori per modifiche ai regolamenti proposti.

Ad unanimità il consiglio approva una sospensione di 15 minuti.

Alla ripresa dei lavori, risultano presenti n. 16 consiglieri, assenti n. 1 (Sposato Fausto).

Si prosegue nella discussione ed interviene il consigliere Feraudo, il quale propone una ulteriore sospensione per modifiche ai regolamenti.

Ad unanimità il consiglio sospende i lavori per 10 minuti.

Alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 17 consiglieri, assenti n. /.

Il presidente cede la parola all'assessore Viteritti per illustrare tutte le modifiche regolamentari concordate durante le sospensioni.

Si apre la discussione ed interviene il consigliere Intrieri.

Per dichiarazione di voto: Sposato Franca (favorevole), Vigliaturo (favorevole), Caiaro (favorevole), Feraudo (favorevole), Fusaro (favorevole), Turano (favorevole), Gencarelli (favorevole), Bonacci (favorevole), Sposato Fausto (favorevole).

Si procede alla votazione e si allontana il consigliere Turano. Presenti n. 16, assenti n. 1 (Turano).

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, atto n. 5 di pari data.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con l'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), commi dal 639 al 705, è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da tre distinte entrate:

- **IMU** (Imposta Municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- **TASI** (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 art. 1 della Legge 27.12.2013 n.147 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704, art. 1 della legge 27.12.2013 n.147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, di istituzione della TARES;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ridefinizione dei regolamenti, in conformità alle disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità, adottando un unico regolamento comunale IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti: IMU, TASI e TARI;

ATTESO CHE con l'adozione del nuovo regolamento IUC si intendono abrogati il previgente regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/10/2012 e s.m.i., e il regolamento TARES, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 28/11/2013 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 28 febbraio 2014, prot. n.4033/2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 32 del 25.7.2014, con la quale si approvava il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale " IUC ", per come novellato dalla delibera consiliare n. 16 del 29.4.2016;

RITENUTO opportuno procedere a novellare il seguente articolo:

Art. 25 "Presupposto e soggetti passivi" per come di seguito:

1. *Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*

2. *Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*

3. *In caso detenzione di immobili a seguito di contratto di locazione , uso o comodato , ovvero altro titolo, a favore di persone fisiche che non hanno la cittadinanza italiana,*

oppure che presentano delle situazioni di non solvibilità, poichè soggetti a procedure interdittive e cautelari , nonche a procedure concorsuali, il proprietario ne risponde in solido;

4. In caso detenzione di immobili a seguito di contratto di locazione , uso o comodato, ovvero altro titolo, a favore imprese o società che non hanno sede legale in Italia, ovvero siano soggette a procedure amministrative e/o concorsuali (p.e. liquidazione coatta, gestione commissariale, fallimento e/o procedure concorsuali), il proprietario ne risponde in solido .

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

RITENUTO, inoltre, opportuno procedere all'inserimento di un nuovo articolo per come di seguito:

Art. 34 bis

Riduzioni tariffarie temporanee di carattere sociale per attività economiche

1. Per i contribuenti titolari di nuova utenza non domestica, per la parte fissa e per la tariffa della parte variabile, sono previste riduzioni, per un periodo massimo di 3(tre) anni e comunque sino alla data del 31.12.2021.
2. La riduzione è applicabile all'attivazione di nuove utenze non domestiche , relativamente all'avvio di nuova attività economiche, sia di imprese che attività professionali, nonchè per l'apertura di unità locali di imprese già esistenti.
3. La riduzione tariffaria compete a richiesta del contribuente a decorrere dalla data di avvio della attività.
4. Per poter beneficiare delle riduzioni di cui al comma successivo l'utenza deve rispettare le seguenti condizioni
 - Avvio di nuova sede dell'impresa ovvero apertura di unità locale, relativamente alle seguenti tipologie di attività: libere professioni, attività artigianali, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività di servizi alla persona, di servizi destinati alla cultura, culturali, turismo e dell'ambiente.
 - Ubicazione nelle seguenti vie :
 - ✓ PIAZZA MATTEOTTI ;
 - ✓ CORSO SANDRO PERTINI;
 - ✓ PIAZZA ANNUNZIATA,
 - ✓ CENTRO STORICO ZONA PERIMETRATA A1 E A2 COME DA PRG COMUNALE DEL 07.04.1987
 - L'attività economica, non deve provenire da contratti di subentro o sub ingresso, ovvero trasferimento di imprese già presenti nelle aree oggetto dell'agevolazione ;
 - L'attività economica avviata, non deve includere in alcun modo l'utilizzo di apparecchi automatici VLT, slot machines (Tulps art.110 Comma 6) o altri strumenti per il gioco d'azzardo;
5. La riduzione applicata sarà la seguente :
 - Riduzione al 60% per le nuove imprese, considerando come nuove "nuove" sono quelle costituite da non più di sei mesi , sia sotto forma di ditta individuale sia sotto forma di società per tutte le forme giuridiche ammesse dal Codice Civile;
 - Riduzioni al 50% per le altre tipologie di attività e per ONLUS e associazioni di volontariato.

RITENUTO inoltre opportuno procedere a novellare il seguente articolo:

Art. 39 "Versamenti"

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti

terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.⁽²⁾

4. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

5. il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno, ovvero in 4 rate annuali con scadenza bimestrale a partire dalla prima rata in scadenza il 16 giugno, (la seconda rata 16 agosto, la terza rata 16 ottobre, la quarta rata 16 dicembre) . Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 6,00⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

PRECISATO che le agevolazioni introdotte nel regolamento con il presente provvedimento non comportano modifiche all'equilibrio di bilancio di previsione 2017 ed al pluriennale 2017/2019 e che risultano ugualmente rispettate le prescrizioni ministeriali del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario e Tributario;

CON VOTI:

presenti n. 16

assenti n. 1 (Turano)

favorevoli n. 16

contrari n. /

astenuiti n. /

DELIBERA

DI APPROVARE la seguenti modifiche:

Art. 25 "Presupposto e soggetti passivi" per come di seguito:

1. *Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*
2. *Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.*
3. *In caso detenzione di immobili a seguito di contratto di locazione , uso o comodato , ovvero altro titolo, a favore di persone fisiche che non hanno la cittadinanza italiana, oppure che presentano delle situazioni di non solvibilità, poichè soggetti a procedure interdittive e cautelari , nonche a procedure concorsuali, il proprietario ne risponde in solido .*
4. *In caso detenzione di immobili a seguito di contratto di locazione , uso o comodato, ovvero altro titolo, a favore imprese o società che non hanno sede legale in Italia,*

ovvero siano soggette a procedure amministrative e/o concorsuali (p.e. liquidazione coatta, gestione commissariale, fallimento e/o procedure concorsuali), il proprietario ne risponde in solido

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 34 bis Riduzioni tariffarie temporanee di carattere sociale per attività economiche

1. Per i contribuenti titolari di nuova utenza non domestica, per la parte fissa e per la tariffa della parte variabile, sono previste riduzioni, per un periodo massimo di 3 (tre) anni e comunque sino alla data del 31.12.2021.
2. La riduzione è applicabile all'attivazione di nuove utenze non domestiche, relativamente all'avvio di nuova attività economiche, sia di imprese che attività professionali, nonché per l'apertura di unità locali di imprese già esistenti.
3. La riduzione tariffaria compete a richiesta del contribuente a decorrere dalla data di avvio della attività.
4. Per poter beneficiare delle riduzioni di cui al comma successivo l'utenza deve rispettare le seguenti condizioni
 - Avvio di nuova sede dell'impresa ovvero apertura di unità locale, relativamente alle seguenti tipologie di attività: libere professioni, attività artigianali, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività di servizi alla persona, di servizi destinati alla cultura, culturali, turismo e dell'ambiente.
 - Ubicazione nelle seguenti vie :
 - ✓ PIAZZA MATTEOTTI ;
 - ✓ CORSO SANDRO PERTINI
 - ✓ PIAZZA ANNUNZIATA,
 - ✓ CENTRO STORICO ZONA PERIMETRATA A1 E A2 COME DA PRG COMUNALE DEL 07.04.1987
 - L'attività economica, non deve provenire da contratti di subentro o sub ingresso, ovvero trasferimento di imprese già presenti nelle aree oggetto dell'agevolazione ;
 - L'attività economica avviata, non deve includere in alcun modo l'utilizzo di apparecchi automatici VLT, slot machines (Tulps art.110 Comma 6) o altri strumenti per il gioco d'azzardo
5. La riduzione applicata sarà la seguente :
 - Riduzione al 60% per le nuove imprese, considerando come nuove "nuove" sono quelle costituite da non più **di sei mesi**, sia sotto forma di ditta individuale sia sotto forma di società per tutte le forme giuridiche ammesse dal Codice Civile;
 - Riduzioni al 50% per le altre tipologie di attività e per ONLUS e associazioni di volontariato.

Art. 39 "Versamenti"

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.
3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.⁽²⁾
4. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

5. *Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno, ovvero in 4 rate annuali con scadenza bimestrale a partire dalla prima rata in scadenza il 16 giugno, (la seconda rata 16 agosto, la terza rata 16 ottobre, la quarta rata 16 dicembre) . Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.*

Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 6,00⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

DI DARE ATTO che le variazioni apportate non modificano gli equilibri di bilancio;

DI DARE ATTO ulteriormente che si valuteranno per gli esercizi successivi, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni ministeriali e garantendo l'integrale copertura del servizio, eventuali estensioni delle riduzioni di cui all'articolo 34 bis ad altre zone del territorio da individuare successivamente;

DI TRASMETTERE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 28 febbraio 2014 prot. n.4033/2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 16, contrari n. / , astenuti n. / , su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Mario Fusaro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 MAG 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 MAG 2018

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

P.C.C. ad uso amministrativo

Li, 10 MAG 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Cosimo Straface